

ACCORDO APPLICATIVO 2
TRA LA DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELL'“ACCORDO GOVERNO - ORGANIZZAZIONI
SINDACALI PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO NEL SETTORE PUBBLICO
ALLARGATO” DEL 18 FEBBRAIO 2016.

Fra la **Direzione Generale della Funzione Pubblica**, rappresentata da:

Direttore della Funzione Pubblica, ing. Marco Tassitano

Direttore Risorse Umane e Organizzazione, dott.ssa Elisa Serra

e le **Organizzazioni Sindacali**, rappresentate da:

Segretario F.U.P.I. – C.S.d.L. , Alessio Muccioli

Segretario F.P.I. – C.D.L.S. , Riccardo Stefanelli

Segretario F.P.I. – U.S.L., Giorgia Giacomini

Visto l'Accordo tra Governo e Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato del 18 febbraio 2016, ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 2016 (di seguito Accordo);

facendo seguito al precedente Accordo Applicativo 1 sottoscritto in data 6 giugno 2016;

in riferimento ai dati forniti dalle Direzioni dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, dell'Università degli Studi, dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima, del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e dell'Ufficio Gestione del Personale P.A.;

visto il Decreto Delegato 26 febbraio 2016 n.23, ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 2016, ed ai sensi dell'articolo 3 del medesimo, stante la delega di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 10 del 6 giugno 2016;

si riportano le seguenti linee applicative dell'Accordo.

1. Verranno adottati, come prosecuzione dei lavori di definizione degli elenchi dei precari esterni ed interni aventi i requisiti di cui all'Accordo del 18 febbraio 2016, i seguenti **elenchi**, relativi al **personale precario, esterno ed interno**, della **Pubblica Amministrazione**, dell' **Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici**, dell' **Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici**, dell' **Università degli Studi**, del **Comitato Olimpico Nazionale** e dell' **Ente Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima**:
 - 1.1 elenchi relativi alla prima e alla seconda fascia del personale precario esterno in posizioni della Dotazione Organica rientrante nelle condizioni di cui al Titolo I, Capo II, dell'Accordo;
 - 1.2 elenchi relativi alla prima e alla seconda fascia del personale precario interno di Ruolo rientrante nelle condizioni di cui al Titolo I, Capo III, dell'Accordo.

Marco Tassitano

- 1.3 elenchi relativi alla prima e alla seconda fascia del personale precario esterno del Contratto Privatistico del 21 febbraio 1992, rientrante nelle condizioni di cui al Titolo II, Capitolo I, dell'Accordo;
 - 1.4 elenchi relativi alla prima e alla seconda fascia del personale precario interno del Contratto Privatistico del 21 febbraio 1992, ivi comprese le opzioni stabilite in favore del personale Salariato AASLP, rientrante nelle condizioni di cui al Titolo II, Capo II, dell'Accordo;
2. La qualifica attribuita nei predetti elenchi fa riferimento alla posizione attualmente ricoperta dal dipendente (precario interno ed esterno), e comunque secondo le disposizioni di cui ai punti 2.2 e 3.4 primo periodo dell'Accordo, fatte salve le condizioni e le opzioni previste dai medesimi punti 2.2 e 3.4 secondo periodo e quelle di seguito specificate, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della Legge n.112/2002 e agli articoli 10 e 21 della Legge n.188/2011.
 3. Eventuali giorni di servizio utilizzati in virtù di quanto previsto al predetto secondo periodo dei punti 2.2 e 3.4 dell'Accordo per il raggiungimento dei requisiti temporali per l'inserimento nella prima o nella seconda fascia, saranno conseguentemente decurtati dal calcolo del periodo di servizio relativo al livello cui si riferiscono.
 4. Non sono computabili periodi di servizio già utilizzati per precedente stabilizzazione o derivanti da precedente Ruolo o incarico a tempo indeterminato a Contratto privatistico dal quale l'interessato risulti essersi dimesso.
 5. Considerato che l'Accordo individuava espressamente nel 31 marzo 2016 la data utile ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti, l'intervenuta temporanea inidoneità alla mansione nel periodo intercorrente fra il 1 aprile 2016 e la data di adozione dei provvedimenti di inquadramento nei confronti di personale precario esterno rientrante nelle condizioni di cui all'Accordo, non pregiudica l'inserimento degli stessi negli elenchi.
 6. In favore dei soggetti rientranti nelle condizioni di cui all'Accordo e nei confronti dei quali fosse intervenuto un provvedimento di pensionamento rivedibile per invalidità, l'inquadramento o l'inserimento nella lista di seconda fascia avverrà all'atto di recupero della capacità lavorativa e dunque alla cessazione del periodo di pensionamento.
 7. Ai fini di cui ai punti 2.5 lett. b) e 6.4 dell'Accordo, gli elenchi del personale di seconda fascia riporteranno a fianco di ciascun nominativo la posizione ricoperta - compreso il livello, per il ruolo, o la qualifica, per il Contratto Privatistico - e la corrispondente qualifica da declaratoria, per il Ruolo, o mansione, per il Contratto Privatistico, nonché il numero di giorni maturato nel periodo utile per detta posizione, necessari per la formazione delle liste e per definire l'ordine di esercizio della priorità stabilita dai punti dell'Accordo soprarichiamati. Tale priorità è riferita esclusivamente alla posizione (successivamente, al PDR corrispondente a tale posizione) risultante dall'elenco, indipendentemente, tuttavia, dall'unità organizzativa presso la quale è prevista la posizione da ricoprirsì, purchè per la stessa sia previsto il medesimo titolo di studio e lo stesso livello/qualifica.
 8. Ai fini della maturazione dei requisiti temporali per il passaggio dalla lista di seconda fascia all'inquadramento, saranno considerati utili anche periodi di servizio presso il Settore Pubblico Allargato in qualifiche diverse di pari grado o superiori, che saranno prestati in forza di incarichi e/o sostituzioni conferiti dalle pubbliche graduatorie e non esclusivamente dalla lista di priorità.
 9. Il personale rientrante nelle condizioni di cui all'Accordo che abbia maturato il diritto all'inquadramento (Prima Fascia) in posizione diversa da quella attualmente ricoperta

però l'elenco

helli

ffacci

e per la quale non abbia maturato il diritto all'inserimento nella lista di seconda fascia, resta comunque in servizio su detta posizione fino alla conclusione della fase riguardante gli inquadramenti e le assegnazioni conseguenti al primo fabbisogno di cui al Decreto Delegato n.67/2016, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso, salvi i casi di rientro dei titolari.

10. Nel caso in cui uno stesso soggetto precario interno, che abbia prestato servizio nel periodo utile su posizioni di diversa qualifica e livello – fermo restando quanto previsto ai punti 2.2, 2.6 e 3.4 -, risulti aver maturato i requisiti per l'inserimento in Prima Fascia per una posizione di livello inferiore rispetto a quella attualmente ricoperta ma di livello superiore rispetto a quella di appartenenza, e risulti aver maturato contestualmente i requisiti per l'inserimento nella Lista di Seconda Fascia per la posizione ulteriormente superiore attualmente ricoperta, dovrà effettuare l'opzione per una delle due proposte entro 7 giorni dall'adozione degli elenchi.
11. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al Titolo I, Capo II, Sezione II, punto 2.3, lettera b) dell'Accordo, i vincitori di Selezioni Pubbliche - per posizioni non dirigenziali -, bandite in attuazione degli accordi raggiunti con i protocolli d'intesa del 26 agosto 2015 e del 26 gennaio 2016 e per le quali siano già state espletate o siano in corso di espletamento le relative procedure, verranno inseriti nella Lista di Seconda Fascia a seguito dell'inizio servizio sulla posizione interessata. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti di vincitori di selezione pubblica che risultino già dipendenti pubblici di Ruolo o incaricati a tempo indeterminato nel Contratto Privatistico.
12. Nel periodo intercorrente tra l'adozione dei provvedimenti di inquadramento e la data di efficacia del provvedimento di ricostruzione di carriera, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, ove occorra, si considera la data di decorrenza dell'ultimo incarico continuativo. Per il personale Bidello e Bidello-Cuoco si ricorre invece, ai medesimi fini, al numero di giorni risultante dall'Elenco 1A di cui alla delibera del Congresso di Stato n.10 del 6 giugno 2016, ad esclusione dei trasferimenti di sede per i quali continua ad applicarsi il criterio relativo al solo servizio prestato nella specifica qualifica.
13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai punti 6.8 e 6.12, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni particolari di cui all'Allegato D, Capitolo III, Sezione II, del Decreto Delegato n.60/2016, in relazione all'opzione, al servizio e alla qualifica da corrispondere agli aventi i requisiti, si considerano le seguenti disposizioni ed i seguenti criteri alternativi, precisando che qualora in relazione alla singola posizione siano applicabili più criteri verrà utilizzato quello più favorevole all'interessato:
 - a) la qualifica riconducibile al CPV ricoperta, qualora espressamente indicata nell'atto di assegnazione;
 - b) la qualifica di analogo grado tra quelle previste dal Contratto Privatistico (Addetto, Addetto Qualificato, Addetto Qualificato III G., Addetto Specializzato, Addetto Specializzato III G.) rispetto a quella posseduta nel contratto di provenienza;
 - c) il titolo di studio posseduto, che comporterà il riconoscimento della qualifica di Addetto Qualificato, se di grado inferiore al Diploma di Maturità, o la qualifica di Addetto Specializzato, se di grado pari o superiore al Diploma di Maturità;
 - d) viene ricompreso negli elenchi personale che, in forza di atto di formale assegnazione e successive proroghe, formali o tacite, abbia continuato a prestare servizio, senza soluzione di continuità, presso l'unità di prima assegnazione ai sensi delle disposizioni di carattere generale.



Massimo




Luigi Franceschi

14. Considerato il principio stabilito sia dal Decreto Delegato n.67/2016 (articolo 2 lett. h) che dalla speciale normativa, in relazione al personale in distacco sindacale e in distacco politico, ai fini dell'inserimento negli elenchi di Prima o Seconda Fascia, si considerano eventuali dipendenti che, nel periodo utile e alla data di distacco fosse titolare di incarico su posizione diversa o superiore.
15. Restano ferme le attuali unità organizzative di servizio nei confronti del personale rientrante negli elenchi di Prima Fascia, fino alla fase conclusiva di inquadramento ed assegnazione conseguente al primo fabbisogno di cui al Decreto Delegato n.67/2016, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e di mobilità.


Letto, approvato e sottoscritto in un unico originale conservato presso la Direzione Generale della Funzione Pubblica.

San Marino, 11 luglio 2016/1715 d.F.R.

LA DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA




(Marco Tassitano)



(Elisa Serra)

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI



(Alessio Muccioli)



(Riccardo Stefanelli)



(Giorgia Giacomini)